

I patti parasociali sono accordi tra tutti o alcuni soci per regolare la vita della società e in particolare gli aspetti organizzativi e patrimoniali - finanziari



Inflessibilità (ante riforma) dello statuto

I problemi del patto parasociale

- inefficacia sopravvenuta: il contratto parasociale ha per oggetto una situazione che può mutare nel tempo (per es. per riduzione obbligatoria del capitale sociale), con possibile disallineamento tra patto parasociale e contratto di società;
- tutela risarcitoria e non reale (ma v. Trib. di Milano, 20 gennaio 2009, con cui è stato ordinato ai soci di votare in assemblea in senso conforme al patto).

Il contratto di società (post riforma)

- autonomia statutaria, ossia libertà (entro certi limiti) di regolamentazione della vita sociale;
- tutela reale.

Autonomia statutaria:

- s.p.a.: art. 2348 c.c.;
- s.r.l.: art. 2468, II e III comma c.c.

Interesse del socio titolare di un brevetto

- valorizzazione del bene in termini di capitale sociale: assegnazione di quote non proporzionali al conferimento (art. 2468, II comma e art. 2346, IV comma c.c.);
- gestione del *business*: nomina di un componente o della maggioranza dei componenti del cda (art. 2368 I comma e art. 2475 c.c.).

Interesse del socio finanziatore

- disinvestimento in caso di mancata distribuzione di utili o di orientamento del *business* su determinati mercati ritenuti a rischio elevato: recesso convenzionale (art. 2437, IV comma e art. 2473, I comma c.c.);
- remunerazione dell'investimento: privilegio nella distribuzione degli utili ed esonero parziale dalle perdite (art. 2348 e art. 2468 c.c.).

Interesse del socio titolare di immobile

- diritto di veto del socio rispetto ad aumenti di capitale: previsione di *quorum* deliberativi maggiorati o di categorie di azioni o previsione del consenso del socio per determinati argomenti;
- diritto del socio al pagamento del canone grazie al finanziamento degli altri soci: esclusione del socio inadempiente (art. 2473 bis c.c.).

Interesse dei soci a disciplinare la vendita a terzi della società che ha sviluppato il brevetto (tutela del socio di minoranza di s.p.a.)

➤ *diritto di covendita: "A seguito della scadenza del periodo di cui al paragrafo ..., qualora un socio intenda trasferire ad uno o più terzi, la proprietà di tutte o parte delle sue azioni nella Società ("Socio Venditore"), dovrà dare preventiva comunicazione scritta ("Comunicazione") a tutti gli altri soci ("Parti Offerte") con l'indicazione (i) della partecipazioni che intende trasferire ("Partecipazione Offerta"), (ii) del prezzo convenuto per ogni frazione di partecipazione al capitale della Società di nominali Euro 1,00, (iii) del nominativo del terzo acquirente e (iv) degli eventuali altri termini e condizioni della prospettata vendita.*

Ciascuna delle Parti Offerte avrà diritto di esercitare il diritto di co-vendita ("Diritto di Co-vendita"), che consiste nel diritto a trasferire la partecipazione al capitale sociale della Società di cui è proprietaria che soddisfi la seguente equazione..."

➤ **diritto di trascinamento:** *“Qualora il Socio di Maggioranza intenda trasferire a terzi l’intera propria partecipazione al capitale della Società (“Partecipazione di Maggioranza”), avrà diritto di trascinamento sull’intera partecipazione al capitale degli altri soci, nei termini che seguono.*

Al fine di esercitare il diritto di trascinamento, il Socio di Maggioranza dovrà inviare agli altri soci una comunicazione (“Comunicazione di Prima Offerta”), con l’indicazione del prezzo per frazione di partecipazione a capitale della Società di nominali Euro 1,00 a cui intende cedere la sua partecipazione (“Prezzo per Frazione”).

Gli altri soci avranno il diritto di acquistare l’intera Partecipazione di Maggioranza (“Diritto di Prima Offerta”) al Prezzo per Frazione moltiplicato per la Partecipazione di Maggioranza e l’intera partecipazione di quegli altri soci che non hanno esercitato il Diritto di Prima Offerta, al Prezzo per Frazione moltiplicato per le rispettive partecipazioni al capitale della Società, inviando, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Socio di Maggioranza e agli altri soci, entro 20 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Prima Offerta, comunicazione in tal senso”.

Conclusioni

**trasferimento delle pattuizioni parasociali
all'interno dello statuto sociale**

**i vantaggi residui del patto parasociale
(post riforma)**

- riservatezza;
- integrazione con pattuizioni non strettamente di natura sociale o che possono legare soggetti terzi.